

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLA DISCARICA COMUNALE PER MATERIALI INERTI LOC."PESCHIERA"**ART.1**

Il presente regolamento disciplina le modalità di utilizzo, da parte dei conferenti, della discarica comunale per inerti in località "Peschiera".

Il Comune di Cembra, controlla in esclusiva la discarica, in quanto proprietario del terreno su cui è ubicata.

ART.2

Possono ottenere l'autorizzazione: i censiti del Comune di Cembra, chiunque altro, purché esegua lavori che interessano il territorio del Comune di Cembra.

Alla discarica potranno conferirsi solo materiali inerti provenienti da scavi e demolizioni effettuati nel Comune di Cembra .

ART.3

E' autorizzato il conferimento in discarica esclusivamente dei materiali di cui all'art. 4 delle Norme di Attuazione del Piano Comprensoriale di smaltimento dei rifiuti speciali (l' stralcio discariche per materiali inerti) approvato dall'Assemblea del Comprensorio C5 con deliberazione n.20 dd. 29.10.1993 e di cui alla delibera interministeriale 27.07.1984, punto 4.2.3.1.. In particolare si tratta di:

- sfridi di materiali da costruzione e materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi;
- materiali ceramici cotti;
- vetri di tutti i tipi;
- rocce e materiali litoidi da costruzione.

ART.4

Per accedere alla discarica gli utenti dovranno munirsi di apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco del Comune di Cembra, o suo incaricato. Ciascuna autorizzazione sarà staccata da un bollettario madre e figlia, numerato progressivamente e dovrà riportare in cifre ed in lettere i metri cubi di materiale da conferire, il periodo di validità dell'autorizzazione, la data del rilascio e la sottoscrizione del Sindaco o suo incaricato.

ART.5

L'autorizzazione per l'utilizzo sarà concessa solo dietro presentazione di domanda scritta al Comune di Cembra, nella quale si dovrà dichiarare la provenienza, l'esatta quantità in metri cubi ed il periodo strettamente necessario per l'esecuzione dei lavori, nonché il tipo del materiale da scaricare.

Ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 22/97 e dell'art. 89 del T.U.L.P. gli Enti e le imprese che provvedono al trasporto in discarica dei rifiuti devono produrre, alla consegna degli stessi, tre copie del formulario di identificazione, debitamente compilate, datate e firmate da parte del produttore. Le copie del formulario di identificazione, controfirmate e datate in arrivo dal gestore della discarica, sono

acquisite una dal gestore stesso e due dal trasportatore che provvederà a trasmetterne una al produttore dei rifiuti.

ART.6

Le ditte che scaricano materiale proveniente da più parti, dovranno fare domanda per ogni singolo lavoro dalle medesime appaltato. Non si accettano domande generalizzate. Il periodo massimo per l'utilizzo è fissato in giorni 15 per ogni autorizzazione. Scaricato il quantitativo denunciato, si deve necessariamente chiedere ulteriore permesso di scarico, se la quantità dovesse risultare superiore, anche se il limite di tempo non fosse scaduto.

ART.7

A norma dell'art .6 delle norme di attuazione del Piano Comprensoriale sopracitato il pagamento degli oneri per il conferimento in discarica dei materiali risultanti da interventi edilizi soggetti a concessione o autorizzazione edilizia, così come per i lavori relativi a manutenzioni ordinarie o ad opere interne (art.85 D.G.P. 18.01.1994 n.273), dovrà essere effettuato in un'unica soluzione previa dichiarazione, rispettivamente, del progettista o del direttore dei lavori per i primi, e del proprietario per i secondi. Le verifiche in ordine al materiale di risulta che sarà avviato in discarica saranno effettuate dall'ufficio tecnico comunale e dal personale incaricato. In questi casi sarà rilasciata un'unica autorizzazione valida per tutta la durata dei lavori.

ART. 8

Il Comune si riserva di controllare e verificare l'esattezza dei dati espressi nella domanda ed emette nei confronti dei conferenti fattura riportante il corrispettivo dovuto alla fine di ogni mese.

Il Comune si riserva inoltre di verificare l'effettiva corrispondenza dei dati dichiarati con la quantità di materiale conferito e di richiedere il versamento di eventuali conguagli, regolarmente accertati dalle persone incaricate.

ART.9

La discarica è recintata e l'accesso sarà munito di barriera ed agli utenti verrà fornita per il tempo necessario allo scarico la chiave o il telecomando, che saranno consegnati previo versamento di un deposito cauzionale di L. 100.000.-.

La barriera dovrà essere richiusa dopo ogni utilizzo.

Per i conferenti di cui all'art. 6 la chiave o il telecomando verranno consegnati al titolare dell' autorizzazione o all' incaricato del trasporto per il periodo coincidente con l'autorizzazione: La chiave o il telecomando dovranno essere restituiti entro e non oltre le ore 12,00 del giorno lavorativo immediatamente successivo alla scadenza dell'autorizzazione stessa.

Per i conferenti di cui all'art, 7, in considerazione della diversa durata dell'autorizzazione, la chiave o il telecomando verranno consegnati al titolare dell'autorizzazione o all' incaricato del trasporto per il periodo massimo di giorni 15 e riconsegnate entro e non oltre le ore 12,00 del giorno lavorativo immediatamente successivo alla scadenza fissata al momento della consegna.

Ove la chiave o il telecomando non vengano restituiti entro il termine sopra stabilito il deposito cauzionale sarà incamerato a titolo di penale. Ove comunque, a seguito di sollecito scritto da parte dell'Amministrazione, non vengano restituiti nell'ulteriore termine assegnato, l'inadempiente sarà inoltre soggetto alla sanzione

amministrativa di cui all' art.13, comma 2, del presente Regolamento, fatte salve le eventuali responsabilità penali conseguenti.

ART.10

Il materiale dovrà essere rigorosamente scaricato secondo le istruzioni dell'Amministrazione Comunale, impartite dall'ufficio tecnico comunale, dal direttore lavori e dall'ufficio di polizia municipale che provvederanno alla verifica del rispetto del presente regolamento.

ART.11

Con riferimento a quanto previsto all'art. 3, è fatto divieto di scaricare materiali comunque putrescibili o polverulenti o finemente suddivisi tali da essere soggetti a trasporto eolico. Nell'ambito della discarica è inoltre vietata la combustione di materiale di rifiuto di qualsiasi tipo.

E' fatto divieto di scaricare materiali inerti provenienti dalla bonifica di aree contaminate. E' fatto altresì divieto di scaricare rifiuti costituiti da amianto legato in matrice cementizia o resinosa.

Lo scarico degli inerti deve essere effettuato nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni dell'amministrazione comunale, in particolare la coltivazione della discarica sarà condotta a strati successivi a partire dal basso verso l'alto, in modo da favorire la compattazione del materiale riportato, migliorare le caratteristiche statiche del rilevato, limitando così i successivi oneri per l'amministrazione comunale per la sistemazione dell'area, nonché successivi fenomeni di smottamento.

Sarà cura dell'amministrazione comunale salvaguardare le norme inerenti l'esercizio della discarica, provvedere a livellarla con formazione di terrazzi, con inerbamento provvisorio della superficie spianata e ricopertura alle spalle del fronte di avanzamento.

Ad esaurimento della stessa l'amministrazione comunale provvederà al ripristino e cioè al livellamento ed alla copertura con copertura con terreno vegetale per uno strato dello spessore di 30 cm.

Fra il tempo di copertura della discarica e quello del riutilizzo dell'area interessata dovrà intercorrere almeno un anno.

ART.12

Il conferimento in discarica di materiali diversi da quelli consentiti comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al sopra citato T.U. delle Leggi Provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e di cui al D.Lgs. 05.02.1997, n. 22 e s.m. Le altre violazioni al presente regolamento soggiacciono alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L.100.000.- a L.600.000.- .

Sono fatte salve le eventuali responsabilità civili e penali.

Per l'applicazione delle sanzioni amministrative si applica la legge 24.11.1981 n.689.

Ai contravventori può essere revocata l'autorizzazione allo scarico.

ART.13

Spetta alla Giunta Comunale di determinare le tariffe per lo smaltimento degli inerti in conformità a quanto disposto dall'art. 79, comma 2, del T.U. delle Leggi Provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e dall'art. 38 della L.P. 07.07.1997 n. 10.

ART.14

Il presente Regolamento entrerà in vigore successivamente alla ripubblicazione di cui all'art 7, comma 6, dello Statuto Comunale.